

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 26 agosto 2014, in Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è svolto un incontro a margine di quello intervenuto, in pari data, presso la stessa sede, nell'ambito dell'esame congiunto ex art. art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218 per il ricorso alla Cig in deroga, avviato dalla Società stessa con lettera del 25 giugno 2014.

Sono presenti

AGILE SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA rappresentata dai Commissari Straordinari Avv.to Oreste Michele Fasano e per delega della Dott.ssa Stefania Chiaruttini e dell'Avv. Francesco Dimundo, dall'Avv. Rosario Salonia

E

FIOM CGIL e UILM UIL nazionali e territoriali in persona, rispettivamente, dei Sigg.ri Luciano Vecchia e Luca Colonna, unitamente alle strutture territoriali ed alla RSU.

Le parti, in considerazione degli accordi sottoscritti, il 10 e 19 dicembre 2013, il 30 giugno e 26 agosto 2014 presso il Ministero stesso per il ricorso alla CIG in deroga sino al 22 dicembre 2014, per complessivi n. 760 lavoratori

Premesso

i Commissari straordinari hanno ribadito che la loro disponibilità a prorogare il ricorso alla Cig in deroga è condizionata alla mancanza di oneri a carico della procedura di amministrazione straordinaria, che violerebbero le disposizioni della legge fallimentare anche in materia di *par condicio creditorum*, poiché l'attuale quadro normativo prevede che al trattamento di fine rapporto (TFR), maturato in costanza di Cassa integrazione guadagni in deroga, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464, è necessario un accordo di postergazione del relativo credito onde evitare che il predetto trattamento di fine rapporto possa generare oneri a carico della procedura ed aggravare il passivo della stessa;

Hanno concordato quanto di seguito

- 1) Al fine di garantire il rispetto della *par condicio creditorum*, è postergato, rispetto a tutti i creditori chirografari, il credito per il trattamento di fine rapporto maturato da tutti i lavoratori in organico collocati in Cig in deroga dal 7 dicembre 2013 e maturando sino al 22 dicembre 2014 in costanza di sospensione in Cig in deroga e la relativa rivalutazione.
- 2) Nell'ipotesi in cui la normativa in materia di Cig in deroga dovesse, nel corso del periodo concordato per il 2014, escludere e/o limitare la possibilità di ricorso alla Cig in deroga per le società in amministrazione straordinaria che hanno cessato l'attività di impresa, il periodo intercorrente tra l'anticipata cessazione della Cig in deroga, rispetto al termine previsto, e l'individuazione di altri strumenti di sostegno al reddito non produrrà alcun effetto economico a favore dei lavoratori sospesi ed a carico di Agile S.r.l. in A.S., stante la perdurante assenza di ogni e qualsiasi attività lavorativa da parte dei lavoratori stessi, conseguente alla cessazione dell'attività di impresa.

Letto, confermato e sottoscritto

